



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 9 di Registro

Seduta del 30/01/2020

OGGETTO : Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento "in house" di stalli aggiuntivi del "Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia" del Comune di Alassio (art.34, commi 20 e 21, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 e s.m.i.).

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Gennaio alle ore 09:30, nella solita sala delle adunanze aperte al pubblico, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione, per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, nei modi e termini di cui al Titolo II, capo I, dello Statuto Comunale.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Nome	Pres	Ass
GALTIERI ANGELO	SI	
BATTAGLIA GIACOMO	SI	
GIANNOTTA FRANCA	SI	
MACHEDA FABIO	SI	
MORDENTE PATRIZIA	SI	
AICARDI SANDRA		SI
CASSARINO PAOLA	SI	
INVERNIZZI ROCCO	SI	
PARODI MASSIMO	SI	
SCHIVO FRANCESCA	SI	
ZUCCHINETTI ROBERTA	SI	
CANEPA ENZO	SI	
ROSSI SIMONE		SI
PARASCOSSO GIOVANNI	SI	
CASELLA JAN	SI	
SCHIVO MARTINO		SI

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Monica Di Marco

Assume la presidenza Massimo Parodi in qualità di Presidente, il quale riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente invita a trattare il punto n. 8 all'ordine del giorno:

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento "in house" di stalli aggiuntivi del "Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia" del Comune di Alassio (art.34, commi 20 e 21, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 e s.m.i.).

L'Assessore Fabio Macheda illustra il punto.

La discussione del punto, parte integrante del presente atto, è conservata agli atti in formato digitale. Il video della seduta è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione relativa al Consiglio Comunale on line.

Terminata la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che la scadenza per l'approvazione del *Bilancio di previsione 2020/2022* da parte dell'organo consiliare è stata differita al 31/03/2020 ai sensi dell'articolo unico, co. 1 del decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, autorizzando al comma 2 l'esercizio provvisorio del bilancio sino al 31/03/2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 31/07/2018 di approvazione del *Documento di Programmazione Unico 2019/2021 (DUP) (Artt. 151 e 170 D.Lgs. 267/2000)*, e successivamente aggiornato con le seguenti deliberazioni:

- C.C. n. 69 del 28/09/2018 all'oggetto: *"Aggiornamento al Documento Unico di programmazione 2019/2021 (DUP)."*;
- C.C. n. 85 del 29/11/2018 all'oggetto: *"Aggiornamento al Documento Unico di programmazione 2019/2021 (DUP)."*;
- C.C. n. 16 del 28/03/2019 all'oggetto: *"Aggiornamento al Documento Unico di programmazione 2019/2021 (DUP)."*;
- C.C. n. 58 del 12/08/2019 all'oggetto: *"Aggiornamento al Documento Unico di programmazione 2019/2021 (DUP)."*;

RICHIAMATA la deliberazione relative al DUP 2020/2022, n. 58 del 12/08/2019 all'oggetto: *"Approvazione Documento Unico di programmazione 2020/2022 (DUP)."*;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 14 del 14/01/2020 all'oggetto: *"Approvazione bozza di Bilancio di previsione 2020/2022 e aggiornamento al DUP 2020/2022."*;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2019, con la quale si è approvato il *Bilancio di previsione 2019/2021*, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 15/04/2019, con la quale si è approvato il PEG 2019/2021;

VISTO l'art. 42, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VALUTATO che l'articolo 112 recante "Servizi pubblici locali" del D.Lgs. 267/2000 prevede al comma 1 che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei

servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

CONSIDERATO che il servizio predetto è qualificabile come servizio pubblico locale a rilevanza economica;

CONSIDERATO che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20/07/2012, ha sancito l'illegittimità dell'art. 4 del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011, n. 148, sia nel testo originario che quello risultante dalle successive modificazioni -, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

VISTO che, a seguito della sopraccitata sentenza, alla materia dell'affidamento in house di servizi pubblici locali di rilevanza economica risulta essere applicabile la disciplina comunitaria in materia di servizi economico generale, costituita dall'art. 106, c. 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia;

VALUTATO che, per i servizi a rilevanza economica, la giurisprudenza europea della Corte di Giustizia CE, avallata dal Consiglio di Stato con la decisione dell'adunanza plenaria n. 1/200, ha ritenuto ammissibile l'istituto dell'*in house providing*, nel rispetto di alcune rigorose condizioni individuate dalla giurisprudenza comunitaria ed elaborate anche da quella nazionale;

VALUTATO che sulla base del quadro normativo indicato in premessa, riveniente essenzialmente dalla giurisprudenza comunitaria, il Comune di Alassio può procedere all'affidamento di servizi di interesse economico generale secondo le seguenti modalità: a) con gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del concessionario; b) gestione diretta interna; c) mediante affidamento ad un soggetto cosiddetto "in house";

RITENUTO, all'interno delle diverse modalità astrattamente ipotizzabili che la scelta dell'Ente si è orientata nella direzione dell'*in house providing*, che presuppone il ricorso ad una società caratterizzata dalla sussistenza di tre requisiti previsti dalla giurisprudenza europea: 1) capitale interamente pubblico; 2) svolgimento dell'attività prevalente con i soci pubblici affidanti; 3) esercizio da parte dei soci nei confronti della società affidataria di un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi;

CONSIDERATO che l'esternalizzazione può avvenire a vantaggio di soggetti su cui l'Ente esercita un controllo rilevante anche sul piano gestionale, in modo tale da assicurare un migliore e più efficace presidio sul profilo quali-quantitativo di erogazione del servizio oggetto dell'affidamento, garantendo una maggiore stabilità dell'assetto concernente lo svolgimento del servizio pubblico, dal momento che l'affidamento stesso (in presenza delle condizioni richieste) potrebbe essere rinnovato, assicurando così la formazione di un adeguato know-how ad un soggetto controllato da parte della pubblica amministrazione;

VALUTATO che con riferimento alla società GE.S.CO SRL, partecipata al 100% dal Comune di Alassio sono rispettati tutti i requisiti sopra indicati;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 59 del 19/08/2017 "*Approvazione modifica allo Statuto della società GE.S.CO S.r.l.. Adeguamento D.Lgs. 175/2016, integrato dal D.Lgs. n. 100/2017.*", il cui nuovo oggetto sociale prevede all'art. 4, p.to e) la gestione dei parcheggi pubblici per conto del Comune di Alassio;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 23/12/2019, è stato approvato il piano di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, comma 1 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100, riconoscendo il mantenimento della società Ge.S.CO. S.r.l. con la partecipata in regime di "in house providing" al 100% dal Comune di Alassio;

RICORDATO altresì che ci si è orientati altresì verso questa soluzione in considerazione degli attuali vincoli di finanza pubblica, concernenti sia il fronte del "pareggio di bilancio" sia le limitazioni rispetto alle assunzioni di personale, congiuntamente alle professionalità richieste per il migliore svolgimento del servizio, che non consentono di ipotizzare che la gestione sia realizzata direttamente dall'Ente;

CONSIDERATO che l'art. 34 del D.L. 18/10/2012, n. 179, nel testo inserito dall'art. 1, co. 1 della Legge di conversione n. 221/2012, che prevede al comma 20, che "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

RICORDATO che tale **Relazione**, può essere redatta secondo le indicazioni fornite dall'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, è necessario che sia inviata a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 13, comma 25-bis, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ma che sono in fase di predisposizione ed emanazione i due decreti legislativi, derivanti dalla L. 124/2015, rispettivamente relativi al Testo Unico delle società a partecipazione pubblica ed ai servizi pubblici locali, al momento non ancora pubblicati;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 25 del 05/04/2018 ad oggetto: "*Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento "in house" del "Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia" del Comune di Alassio (art.34, commi 20 e 21, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 e s.m.i.). Approvazione.*";

RICHIAMATA altresì la deliberazione di affidamento G.C. 154 del 07/05/2018, ad oggetto: "*Affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia alla società in house GE.S.CO. S.r.l., per il periodo 11/06/2018-31/12/2023.*";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 03/01/2020 all'oggetto: "*Preso d'atto della restituzione di parcheggi a pagamento dalla società Fincos S.r.l.. Affidamento di ulteriori stalli di parcheggi a pagamento senza custodia alla società in house GESCO SRL. Atto di indirizzo.*";

CONSIDERATO che l'Ente intende provvedere all'affidamento di ulteriori 161 stalli di parcheggi;

VISTA la **Relazione** ai sensi dell'art. 34, comma 20 e 21 del D.L. 18/10/2012 n. 179, nel testo inserito dall'art. 1, comma 1, della Legge di conversione n. 221/2012, (**ALL. 1**), documento che si allega al presente provvedimento, per farne parte integrale e sostanziale, relativamente alla scelta dell'affidamento in house di stalli aggiuntivi per il servizio in concessione dei parcheggi a pagamento senza custodia alla società GE.S.CO. Srl, fino al 31/12/2023".

RICHIESTO il Parere del Revisore dei Conti, di cui all'art. 239, co. 2 del Tuel;

CONSIDERATO, con riferimento al disposto dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e dall'analisi dei dati esposti nei piani presentati dalla GE.S.CO S.r.l., la scelta dell'affidamento *in house providing* alla predetta società risulta conveniente per le seguenti motivazioni:

- congruità economica del piano sino al 31/12/2023 tale da consentire l'impostazione di un piano di ammortamento degli investimenti più lungo con minore incidenza delle quote sul conto economico;
- la programmazione di ulteriori investimenti sul territorio da condividere con l'Amministrazione Comunale al fine di soddisfare esigenze del Comune e dei cittadini.
- la gestione dei Parcheggi a pagamento della Città di Alassio viene affidata ad un gestore con consolidata già pregressa esperienza e affidabilità, nei confronti del quale il Comune mantiene rilevanti poteri di indirizzo, controllo e coordinamento, che ricomprende anche la possibilità di ridefinizione e/o modifica della politica tariffaria diretta a garantire la massima fruibilità del servizio ai residenti e agli utenti, con particolare attenzione alle attività commerciali e turistico ricettive;
- la gestione dei Parcheggi a pagamento della Città di Alassio risulta esercitata da una Società che è in grado di mantenere/migliorare il proprio equilibrio economico e finanziario, sia nel breve che nel medio/lungo periodo, e comunque, per l'intera durata della Concessione del servizio parcheggi;
- permette, sempre al Comune, di introitare un canone annuo di € 244.885,50 soggetto ad aggiornamento ISTAT e l'introito degli oneri – tributari (COSAP e TARI);
- l'utile prodotto dalla gestione dei Parcheggi rimane nell'alveo del settore pubblico piuttosto che essere di spettanza dell'imprenditore privato da utilizzare per effettuare interventi di miglioramento della funzionalità della qualità del servizio e/o nuovi investimenti da concordare con il Comune;
- la gestione diretta del servizio da parte del Comune non sarebbe attuabile in quanto non possiede la struttura organizzativa necessaria per lo svolgimento conveniente del servizio e né potrebbe costituirla stanti i limiti esistenti all'incremento della dotazione organica di personale del Comune;
- massima trasparenza della gestione in tutti gli aspetti gestionali conseguenti anche al controllo analogo;

RITENUTO quindi di approvare la **Relazione**, ex art. 34, comma 20 e 21, del D.L. 18/10/2012 n. 179, nel testo inserito dall'art. 1, comma 1, della Legge di conversione n. 221/2012, documento che si allega al presente provvedimento, per farne parte integrale e sostanziale, relativamente alla scelta dell'affidamento in house del servizio in concessione dei parcheggi a pagamento senza custodia alla società GE.S.CO. Srl, a tutto il 31/12/2023;

VALUTATO di demandare alla Giunta Comunale e ai Dirigenti competenti, ognuno per il proprio ambito di competenza, l'adozione dell'atto di affidamento del servizio in argomento e la predisposizione e sottoscrizione del contratto di servizio;

DI DARE mandato agli uffici competenti di provvedere tempestivamente alla pubblicazione sul sito internet dell'ente della **Relazione**, giusto il disposto dell'art. 34, comma 20 e 21, del D.L. D.L. 18/10/2012 n. 179, nel testo inserito dall'art. 1, comma 1, della Legge di conversione n. 221/2012;

VISTO il D.Lgs. 175/2016, integrato dal D.Lgs. n. 100/2017;

VISTO il Codice dei Contratti, D.Lgs 50/2016;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 13 consiglieri presenti,

DELIBERA

1. DI APPROVARE la **Relazione ex art. 34**, comma 20 e 21 del D.L. 18/10/2012 n. 179, nel testo inserito dall'art. 1, comma 1, della Legge di conversione n. 221/2012, (**ALL. 1**), documento che si allega al presente provvedimento, per farne parte integrale e sostanziale, relativamente alla scelta dell'affidamento in house del servizio in concessione dei parcheggi a pagamento senza custodia alla società GE.S.CO. Srl, a tutto il 31/12/2023".
2. DI DEMANDARE alla Giunta Comunale e ai Dirigenti competenti, ognuno per il proprio ambito di competenza, l'adozione dell'atto di affidamento del servizio in argomento e la predisposizione e sottoscrizione del contratto di servizio".
3. DI DARE MANDATO agli uffici competenti di provvedere tempestivamente alla pubblicazione sul sito internet dell'ente della Relazione, giusto il disposto dell'art. 34, comma 20, del D.L. D.L. 18/10/2012 n. 179, nel testo inserito dall'art. 1, comma 1, della Legge di conversione n. 221/2012.

Successivamente, su proposta del Presidente,

ATTESA l'urgenza, stante la necessità di procedere con la pubblicazione sul sito internet della Relazione ex art. 34 al più presto, per procedere poi all'affidamento del servizio al 01/03/2020

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 13 consiglieri presenti,

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La seduta è tolta alle ore 12.40.

Per il contenuto particolareggiato degli interventi si rimanda al supporto audio N. 2 del 30/01/2020, conservato agli atti in formato digitale.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Massimo Parodi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Monica Di Marco

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): d80ada64248a4d046d80d11e988c6acf9b0b3205b979cb8bcacc918959efd6

Firme digitali presenti nel documento originale


Massimo Parodi
Monica Di Marco

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Consiglio N.9/2020

Data: 30/01/2020

Oggetto: Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento "in house" di stalli aggiuntivi del "Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia" del Comune di Alassio (art.34, commi 20 e 21, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 e s.m.i.).



Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale del Comune di Alassio, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.



ica del Contrassegno Elettronico

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b02f7c00530442ce_p7m&auth=1

ID: b02f7c00530442ce